

Comune di Fossano (Cuneo)

Declassificazione di strada vicinale ad uso pubblico denominata "dei Gerbidi"

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

a) la Legge 20.03.1865, n. 2248, All. F, che classifica le strade in: nazionali, provinciali e comunali definendole all'art. 19 senza invece dare nessuna definizione delle strade vicinali, limitandosi per queste a dire che tutte le strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali;

b) il D.Lg. n. 1446/1918 (convertito in Legge 17-4-1925, n. 473) che avvalorava la terminologia dottrinale che usa distinguere le strade vicinali in "strade vicinali agrarie o vicinali private", che sono quelle adibite ad esclusivo uso dei fondi latitanti e di quelle in consecuzione, sicché la strada appare assoggettata alla disciplina del condominio, dalle "strade vicinali pubbliche", che sono quelle soggette al passaggio non solo dei proprietari latitanti e di quelli dei fondi in consecuzione, ma anche di chiunque altro abbia interesse ad usarle;

c) gli artt. 7 e 8 della L. 12 febbraio 1958 n. 126, e rilevato come i principi in essi contenuti possano trovare applicazione anche nelle fasi procedurali di classificazione delle strade vicinali;

Premesso che rientrano nella categoria delle vie vicinali pubbliche quelle che, secondo costante giurisprudenza, posseggono almeno i seguenti elementi: - passaggio esercitato da una collettività di persone appartenenti ad un gruppo territoriale; - concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale; - titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile;

Richiamate: □

- la delibera C.C. n. 95 del 22 Novembre 1983 di approvazione della costituzione del Consorzio per la strada vicinale "Dei Gerbidi";

- la delibera C.C. n. 126/1979 che ha confermato l'inserimento di detta strada nell'elenco delle strade vicinali consortili;

- l'iscrizione della stessa negli elenchi delle strade vicinali, non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo, consentendo soltanto di presumere che la strada sia pubblica, ma senza darne la certezza (TAR Sicilia, Catania, 29 novembre 1996, n. 2124);

Dato atto che la Strada Vicinale Consortile dei Gerbidi (identificata in elenco con il n. 67) ha inizio dall'intersezione con la strada provinciale di Benevagienna nei pressi della cascina S. Rocco e termina sul tracciato della strada comunale di S. Giacomo dei Passeri, nei pressi del casello autostradale di frazione Loreto con una lunghezza di circa 1,10 km;

Preso atto che con verbale del Consorzio della Strada Vicinale Consortile dei Gerbidi n. 3 del 23.04.1997 con voto unanime si deliberava lo scioglimento del Consorzio con la seguente motivazione: "[...] *Principalmente è da ricercarsi nell'utilizzo della strada da parte di persone e mezzi che percorrono quasi giornalmente la strada senza per questo aver contribuito alla manutenzione, anche in occasione degli ultimi lavori effettuati [...] è anche da ricercarsi nella poca disponibilità di alcuni Utenti che malgrado utilizzino la sede stradale ritengono di non dover sottostare alle regole per l'uso della strada, dei fossi laterali e dei passi carrai di accesso ai fondi generando un diffuso malcontento*", dando mandato al Presidente ed al Segretario di provvedere per i documenti per lo scioglimento;

Dato atto che le strade vicinali, come sopra anticipato, sono costituite *ex collatione privatorum agrorum* e cioè mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latitanti e dei fondi in consecuzione e assumono carattere pubblico, allorché adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini;

Atteso che in tal caso, e solo in tale accezione, vengono assimilate alle strade comunali ex art. 2, 7° comma, D.Lgs. n.° 285/1992, e per esse il comune è tenuto a concorrere alla spese di manutenzione,

potendo promuovere d'ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126, (unico articolo che non risulta abrogato dal Codice della strada), obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela ex CdS;

Rilevato che il tratto di strada in questione non risulta utilizzato da parte della collettività e pertanto ha mutato nel tempo gli originari scopi viari di condizione e funzionalità di uso pubblico, che in mappa figura su suoli di proprietà dei frontisti e che su tale area non sussistono ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio), alcun vincolo paesaggistico, storico e archeologico;

Atteso pertanto che allo stato attuale l'intero tratto viene utilizzato esclusivamente per l'accesso ai fondi o quale accesso ad altra strada vicinale denominata "Via Negra" a fondo cieco che conduce ad abitazione privata e dunque è di fatto da considerarsi strada vicinale privata (cd. vie agrarie);

Ritenuto che nulla osti al declassamento del tratto di strada in argomento contrassegnato in tinta rossa nell'allegata planimetria, da strada vicinale ad uso pubblico in strada privata, in quanto il sistema della viabilità non subisce alcuna menomazione;

Ravvisata l'insussistenza, di fatto e di diritto, dei requisiti per qualificare di uso pubblico la via nel tratto evidenziato nei documenti allegati, catastalmente rappresentato ai fogli di mappa n° 164-165 in Località Loreto;

Ritenuto dunque opportuno, non avendo più le caratteristiche previste dal Codice della Strada, procedere alla declassificazione della Strada Vicinale Consortile dei Gerbidi da vicinale consortile ad uso pubblico a strada vicinale privata (strada interpodereale);

Sentita la II Commissione Consiliare permanente "Urbanistica - Edilizia - Viabilità - Lavori Pubblici - Ambiente";

Visti:

- l'art. 2, comma 9, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. che attribuisce alle regioni la competenza alla declassificazione delle strade qualora queste non presentino più i requisiti tecnici e funzionali;
- l'art. 3, comma 3, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i., che subordina il provvedimento di declassificazione ad una proposta in tal senso deliberata dall'ente proprietario della strada;
- la Legge della Regione Piemonte n. 86 del 21.11.1996 che provvede a stabilire le norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico ed in particolare gli artt. 1 e 2;
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali*", in attuazione del Capo I della Legge 15.3.1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli articoli 822, 824 e 829 del Codice Civile;
- l'art. 42, comma 2, lett. l) del TUEL 267/2000;

Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite;

Preso atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, da parte del Dirigente del Dipartimento Tecnico Patrimonio, Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente e SUAP, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 14, n. 14 votanti, n. 14 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

1. **Di declassificare**, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente richiamati, la strada vicinale ad uso pubblico denominata "Dei Gerbidi" (identificata in elenco con il n. 67) a strada privata interpodereale, graficamente indicata in colore rosso nella planimetria allegata alla presente sotto la lettera A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. **Di considerare** i terreni interessati da tale tracciato non più ad uso pubblico, bensì nella piena e totale disponibilità dei proprietari dei terreni adiacenti.

3. **Di procedere** all'aggiornamento dell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico del Comune di Fossano escludendo dall'elenco il tratto di strada di cui al presente provvedimento.

4. **Di dare atto** altresì che il presente provvedimento di declassificazione:

a) verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Fossano per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 86/1996 e che nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare motivate opposizioni allo stesso organo deliberante avverso il provvedimento medesimo, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della L.R. n° 86/1996;

b) dopo che sia divenuto definitivo, sarà trasmesso alla Regione Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R., ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della L.R. n° 86/1996;

c) avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è stato pubblicato nel B.U.R., ai sensi del comma 5 della L.R. n° 86/1996;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 14, n. 14 votanti, n. 14 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.